



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

~ art. 415 bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

- 1) **RUOCCO Giuseppe** nato a Minori (SA) l'11.9.1957, [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. **Felice PICCOLI del Foro di Bergamo**, con studio in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

- 2) **MARAGLINO Francesco Paolo** nato il 27.4.1962 [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. **Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo**, con studio in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tel. 035570414), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

- 3) **D'AMARIO Claudio** nato il 26.7.1958 a [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. **Felice PICCOLI del Foro di Bergamo**, con studio in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

- 4) **DIONISIO Mauro** nato a Napoli il 9.9.1961, [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. **Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo**, con studio in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tel. 035570414) contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

- 5) **MIOZZO Agostino** nato a Camposampietro (PD) il 30.9.1953, [REDACTED]
[REDACTED]

assistito e difeso **dall'avv. Felice PICCOLI del Foro di Bergamo**, con studio in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

- 6) **BRUSAFERRO Silvio** nato l'8.4.1960 a [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **dall'avv. Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo**, con studio in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tel. 035570414), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 7) **URBANI Andrea** nato a Roma il 20.11.1964 [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **dall'avv. Felice PICCOLI del Foro di Bergamo**, con studio in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611) contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 8) **LOCATELLI Franco** [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **dall'avv. Felice PICCOLI del Foro di Bergamo**, con studio in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 9) **IPPOLITO Giuseppe** nato a Sant'Arsenio (SA) [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **dall'avv. Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo**, con studio in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tel. 035570414), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 10) **FONTANA Attilio** nato a Varese il 28.3.1952 e [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **dall'avv. Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo**, con studio in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tel. 035570414), contestualmente nominato **d'ufficio** secondo l'indicazione data dal competente ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 11) **GALLERA Giulio** nato a Milano il 28.4.1969 e [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso **di fiducia dall'avv. Guido CAMERA del Foro di Milano**, nominato in sede di esecuzione del sequestro in data 22.10.2020

- 12) **CAJAZZO Luigi** nato a Mazara del Vallo il 29.8.1968, [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano via
Borgogna n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ventimiglia;
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Fabrizio Ventimiglia del Foro di
Milano;
- 13) **GIUPPONI Massimo** nato a Bergamo il 13.5.1964, [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. Felice PICCOLI del Foro di Bergamo, con studio
in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente
nominato d'ufficio secondo l'indicazione data dal competente ufficio
centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 14) **COSENTINA Roberto Alfio Paolo** nato a Milano il 6.8.1955, residente in
Seregno (MB) [REDACTED] elettivamente domiciliato in Bergamo via
Verdi n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco ZAMBELLI;
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marzo ZAMBELLI del Foro di
Bergamo;
- ✗ **LOCATI Francesco** nato a Treviglio il 3.5.1960, [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marzo ZAMBELLI del Foro di
Bergamo;
- 16) **MARZULLI Giuseppe** nato a Taranto il 7.11.1957, [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. Felice PICCOLI del Foro di Bergamo, con studio
in Almè viale Italia 87 (tel. 3331713417 - 03519968611), contestualmente
nominato d'ufficio secondo l'indicazione data dal competente ufficio
centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna
- 17) **BORRELLI Angelo** nato a Santi Cosma e Damiano (LT) [REDACTED]
[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. Ulisse PLEBANI del Foro di Bergamo, con studio
in Sorisole via Aldo Moro n. 20 (tedl. 035570414), contestualmente
nominato d'ufficio secondo l'indicazione data dal competente ufficio
centralizzato del Consiglio dell'Ordine forense di Bergamo in data odierna

evidenziate le persone offese in:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Claudio D'AMARIO, quale Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e Direttore Operativo del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), deputato all'applicazione del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006;

Angelo BORRELLI, quale Capo del Dipartimento della Protezione civile e a partire dal 31 gennaio 2020 deputato, giusta Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" a provvedere "*con ordinanze...in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico*" alla gestione dell'emergenza sanitaria;

Silvio BRUSAFERRO, quale direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, organo consultivo presso il Ministero della Salute;

Luigi CAJAZZO, quale Direttore Generale della Sanità di Regione Lombardia;

Giulio GALLERA, quale Assessore al Welfare componente della Giunta Regionale della Lombardia con delega alla Prevenzione sanitaria, giusto decreto del Presidente della Regione n. 87 dell'1 agosto 2018, deputati Cajazzo e Gallera, all'attuazione del Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministro della Salute, oltreché, in coordinamento con gli organi statali, all'attuazione del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006, per colpa consistita nell'omettere, nonostante:

- **1)** la raccomandazione di OMS del **5 gennaio 2020**, recepita con circolare n. 445 del 9 gennaio 2020 dal Ministero della Salute – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie trasmissibili e profilassi internazionale, a firma del Direttore dott. Francesco Maraglino, con la quale si indicava che "*sono tuttora valide le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di sanità pubblica e sulla sorveglianza dell'influenza e delle gravi infezioni respiratorie acute*", diramata anche alle Regioni, da cui seguiva l'ingresso dell'Italia nella Fase 3 del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006;
- **2)** l'allerta di OMS e PAHO (Pan American Health Organization) del **20 gennaio 2020** intitolato "*Epidemiological update Novel coronavirus (2019 n-cov)*" con il quale si confermava la trasmissione del virus da persona a persona, già documentata per la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e per il coronavirus che causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers-Cov) e si indicavano le misure di controllo per la SARS e per la MERS quale guida per la risposta contro questo nuovo patogeno;
- **3)** l'allerta dell'OMS del **23 gennaio 2020** che riportava che a quella data il numero totale dei casi segnalati era di 584, compresi 17 decessi, segnalati in Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia, Stati Uniti

- d’America e Vietnam”, così sottolineando l’esistenza di grandi cluster, sebbene ancora localizzati;
- **4)** la dichiarazione del **31 gennaio 2020** con la quale il Direttore Generale di OMS dichiarava che il coronavirus rappresentava un’emergenza internazionale di sanità pubblica;
 - **5)** il documento del **4 febbraio 2020** di OMS “*Strategic preparedness and response plan*” col quale si raccomandava di affrontare l’emergenza pandemica anche con i vigenti piani influenzali (“*The process should build on existing public health emergency, contingency, preparedness and response plans, including for pandemic influenza*” pag 12 paragrafo “*Country level coordination*”);
 - **6)** il documento pubblicato da OMS nel **2014** dal titolo; “*Infection prevention and control of epidemic – and pandemic – prone acute respiratory infections in health care*” col quale si indentificavano la Sars e le malattie da coronavirus come infezioni respiratorie acute gravi, equiparate a quelle causate dall’influenza e si segnalava quale misura di prevenzione l’implementazione del Piano pandemico;
 - **7)** il documento pubblicato nel **maggio 2017** da OMS “*Pandemic Influenza Risk Management*” col quale si ribadiscono le indicazioni del documento di cui al punto 6);

D’AMARIO Claudio, BRUSAFERRO Silvio e BORRELLI Angelo, nell’omettere l’attuazione delle prescrizioni dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per un Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 e in particolare le azioni previste dallo stesso in relazione alle fasi dell’epidemia e **Luigi CAJAZZO e Giulio GALLERA** l’attuazione delle prescrizioni della Deliberazione del Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 – n. VIII/216 – Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministro della Salute oltreché, in coordinamento con gli organi statali, l’attuazione del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006. E nello specifico:

- **BRUSAFERRO Silvio**, nel proporre di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando azioni alternative, così impedendo l’adozione tempestiva delle misure in esso previste;
- **D’AMARIO Claudio e BORRELLI Angelo**, quest’ultimo a partire dal 31 gennaio 2020, nel non adottare:
 - le azioni di sorveglianza, in particolare:
 - nel non mettere a punto e attuare protocolli di sorveglianza per i viaggiatori provenienti da aree affette con riguardo ai voli indiretti, limitando la sorveglianza solo ai voli diretti per l’Italia, e in particolare con nota del 24 gennaio 2020 del Ministero della Salute a firma del Dott. Claudio D’Amario “2019 nCov - *indicazioni operative per il*

monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina” si stabiliva che “il comandante di ogni aeromobile proveniente dalla Cina dovrà far compilare la “passenger locator card” bilingue (allegato 1), che sarà stata distribuita preventivamente, a tutti i passeggeri e ai membri dell’equipaggio, prima dell’atterraggio” benchè il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 raccomandi nelle ccdd. Fasi di allerta (Fasi 3-5) di “mettere a punto ed attuare protocolli di sorveglianza per i viaggiatori provenienti da aree affette”;

- nel disporre, giusta ordinanza n. 640 del 2020 a firma di Angelo BORRELLI, con la quale si affidava all’ISS la sorveglianza epidemiologica del Sars Cov 2, solo a partire dal 26 febbraio 2020, l’istituzione della “Piattaforma per caricare i dati finalizzati alla sorveglianza epidemiologica” che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare, benchè il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 prevedesse già a partire dalla Fase 3 “il mantenimento e il rafforzamento del sistema nazionale sentinella della sindrome influenzale e la messa a punto di ulteriori strumenti per monitorare casi di influenza attribuibili a nuovi ceppi virali, ed un’eventuale pandemia”;

○ Le azioni di sanità pubblica, in particolare:

- nel non verificare tempestivamente la dotazione di DPI (guanti, mascherine FFP2 e FFP3, tute, sovrascarpe, etc) per il personale sanitario, inoltrando solo il 4 febbraio 2020 specifica richiesta alle Regioni in ordine alle giacenze di DPI e DM e nel non provvedere al conseguente tempestivo approvvigionamento alla luce dell’insufficienza delle scorte, nonostante il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 raccomandi già nella Fase interpandemica (Fasi 1 e 2) l’ “Approvvigionamento di DPI per il personale sanitario” nonché di “Costituire, previo censimento dell’esistente, una riserva nazionale di: antivirali, DPI, vaccini antibiotici, kit diagnostici e altri supporti tecnici per un rapido impiego nella prima fase emergenziale, e, contestualmente, definire le modalità di approvvigionamento a livello locale/regionale nelle fasi immediatamente successive”, “verificare la disponibilità e le procedure di distribuzione dei DPI, degli antivirali e del vaccino per la protezione del personale a rischio occupazionale; implementare le misure opportune” e nella Fase di allerta (Fasi 3- 5) la “Messa a punto di protocolli di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le categorie professionali a rischio, e loro adeguato approvvigionamento”, ed in particolare solo con ordinanza del 25 febbraio 2020 n. 639 a firma di Borrelli si disponeva che “1- Al

fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità di cui in premessa, anche in ragion dell'aggravamento del medesimo, il Dipartimento della Protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 (ndr: mascherine di tipo almeno FFP2, occhiali o visiera, tuta di protezione modello Tychem C e guanti). Gli ordini di acquisto del Dipartimento della Protezione civile e delle amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. È inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile. 2- Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della Salute provvedono direttamente ed autonomamente all'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile ferma restando la possibilità delle Regioni e Province autonome di acquistare direttamente. 3- Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di acquisizione già espletate o già in corso oltre che dei contratti già conclusi per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1. 4- Le imprese che producono o distribuiscono in Italia i dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 comunicano quotidianamente al Dipartimento della Protezione civile il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti.”;

- nel provvedere solo in data 6 marzo 2020 a una procedura negoziata per l'acquisto di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva;
- le azioni per garantire trattamento e assistenza, in particolare:
 - nel provvedere solo in data 24 febbraio 2020 al censimento dei reparti di malattie infettive pubblici, equiparati ai pubblici e delle case di cura private accreditate e non, e al numero di ventilatori polmonari presenti nelle strutture di ricovero per singola struttura, dati peraltro aggiornati al 2018, nonostante il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 raccomandi già nella fase interpandemica (Fasi 1 e 2) il “Censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento e di stanze in pressione negativa nonché il censimento delle disponibilità di dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti”;
- le azioni per garantire adeguata formazione del personale sanitario, in particolare:

- Nel non verificare l'adeguata formazione del personale sanitario, anche mediante lo svolgimento di specifiche esercitazioni, e successivamente al 5 gennaio 2020, nel non verificare l'adeguatezza del livello di formazione del personale sanitario e nel non predisporre un piano di formazione per il contrasto della diffusione del virus nonostante il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 raccomandi già nella Fase 1 l'*“organizzazione e la conduzione di esercitazioni sul piano pandemico che includano tutte le istituzioni che saranno coinvolte nella risposta ad una pandemia”* e *“avviare la formazione intensiva degli operatori sanitari sulla pandemia e di condurre esercitazioni regolari sul Piano inclusa la catena di comando e controllo”* e a partire dalla Fase 3 la *“implementazione di procedure per la prevenzione ed il controllo per la trasmissione delle infezioni in ambito ospedaliero”*;

CAJAZZO Luigi e GALLERA Giulio, per colpa consistita nel non adottare:

- le azioni per garantire trattamento e assistenza, e in particolare:
 - nel non censire e monitorare i posti letto nell' U.O. di malattie infettive, non aggiornandoli mensilmente in violazione di quanto previsto dal Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministro della Salute del 2 ottobre 2006 nonché in violazione del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 che affida anche alle Regioni, già nella Fase interpandemica (Fasi 1 e 2) di *“Censire la disponibilità ordinaria e straordinaria di strutture di ricovero e cura, strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali”* nonché alle Regioni dalla fase 3 di *“Definire il piano per l'attivazione di posti letto aggiuntivi, cosicché in caso di passaggio a fase 4 siano già predisposti tutti i provvedimenti amministrativi necessari”* e nella fase 5, anche alle Regioni, di *“implementare il monitoraggio continuo delle risorse essenziali (attrezzature mediche, farmaci, vaccini, posti letto ospedalieri, risorse umane, etc)”*;
- le azioni di sanità pubblica, e in particolare:
 - nel non verificare tempestivamente la dotazione di DPI (guanti, mascherine FFP2 e FFP3, tute, sovrascarpe, etc) nonostante il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 affidi anche alle Regioni, già nella Fase interpandemica (Fasi 1 e 2) di *“Costituire, previo censimento dell'esistente, una riserva nazionale di: antivirali, DPI, vaccini antibiotici, kit diagnostici e altri supporti tecnici per un rapido impiego nella prima fase emergenziale, e, contestualmente, definire le modalità di approvvigionamento a livello locale/regionale nelle fasi immediatamente successive”* nonché di *“verificare la disponibilità e le procedure di distribuzione dei DPI,*

degli antivirali e del vaccino per la protezione del personale a rischio occupazionale; implementare le misure opportune”;

- le azioni per garantire adeguata formazione del personale sanitario, e in particolare:
 - nel non verificare l’adeguatezza del livello di formazione del personale sanitario nonostante il Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 affidi anche alle Regioni, già nella Fase interpandemica (Fasi 1 e 2) di “*avviare la formazione intensiva degli operatori sanitari sulla pandemia*” nonché alle Regioni nella fase 3 di “*Implementare le procedure per la prevenzione e il controllo della trasmissione delle infezioni in ambito ospedaliero*”;

cagionavano la diffusione del virus Sars Cov 2, così determinandone la diffusione incontrollata.

Con l’aggravante di aver cagionato la morte di più persone.

In Bergamo e provincia dal 5.1.2020

- B)** del delitto p e p. dagli artt. 110 e 328 co. 1 c.p. per avere, in concorso tra loro, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di qualità personali di cui al superiore capo A), indebitamente rifiutato un atto dell’ufficio che per ragioni di sanità pubblica doveva essere compiuto senza ritardo. In particolare, D’AMARIO Claudio, BRUSAFERRO Silvio e BORRELLI Angelo, rifiutavano di attuare le prescrizioni dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per un Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006 e in particolare le azioni previste dallo stesso in relazione alle fasi dell’epidemia, Luigi CAJAZZO e Giulio GALLERA rifiutavano di attuare le prescrizioni della Deliberazione del Consiglio Regionale 2 ottobre 2006 – n. VIII/216 – Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministro della Salute oltreché, in coordinamento con gli organi statali, l’attuazione del Piano Nazionale di Preparazione e risposta per una pandemia influenzale del 9 febbraio 2006. In Roma e Milano, dal 5.1.2020.

D’AMARIO CLAUDIO, MIOZZO AGOSTINO RUOCCO GIUSEPPE, MARAGLINO FRANCESCO, BRUSAFERRO SILVIO, URBANI ANDREA, LOCATELLI FRANCO, IPPOLITO GIUSEPPE, DIONISIO MAURO

- C)** del delitto p. e p. dagli artt. 113, 438, commi 1 e 2, 452 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, con FONTANA Attilio, indagato di cui al successivo capo C) e con CONTE Giuseppe (per il quale si procede separatamente in virtù della competenza funzionale del Tribunale dei Ministri ex L. Cost. 1/1989) e segnatamente:

BRUSAFERRO Silvio, in qualità di componente del Comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 5.2.2020, nonché di Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

D' AMARIO Claudio, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico nonché di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;

DIONISIO Mauro, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico nonché di Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute;

IPPOLITO Giuseppe, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico nonché di direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "L. Spallanzani";

LOCATELLI Franco, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico e di Presidente del Consiglio superiore di sanità;

MARAGLINO Francesco, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico, nonché di Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;

RUOCCO Giuseppe, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico nonché di Segretario generale del Ministero della Salute;

URBANI Andrea, in qualità di componente del citato Comitato tecnico scientifico nonché di Direttore generale della Direzione generale per la Programmazione sanitaria del Ministero della Salute;

MIOZZO Agostino, in qualità di componente del Comitato tecnico scientifico e di coordinatore del medesimo comitato;

per colpa consistita:

- nel valutare, nel corso della riunione n. 9 del CTS del 26.2.2020, come non sussistenti le condizioni per l'estensione ad ulteriori aree della Regione, ed in particolare ai comuni della Val Seriana, tra i quali i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, della zona di contenimento già istituita in Lombardia dal DPCM del 23.2.2020 - con cui erano state previste per dieci comuni misure volte a ridurre i contatti tra le persone (c.d. "zona rossa"), nonostante nel corso della predetta riunione avessero dato atto "*dei casi positivi al coronavirus in Italia che provengono da aree della Regione Lombardia diverse dalla zona rossa*", fino a quel momento istituita;
- nel non proporre l'estensione della suddetta zona di contenimento nemmeno nel corso della riunione del CTS del 27.2.2020, nonostante, in qualità di componenti del CTS, avessero ricevuto un rapporto aggiornato dei casi totali registrati a quella data in Lombardia pari a 401, con un incremento giornaliero, nel corso dei 5 giorni precedenti, di circa il 30%;
- nel limitarsi a proporre, nel corso della riunione del CTS del 28.2.2020, esclusivamente misure integrative, espressamente ispirate ad un "*principio di proporzionalità ed adeguatezza*" (quali, tra le altre, sospensione delle

- manifestazioni organizzate, sospensione degli eventi e delle manifestazioni sportive, chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine o grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, oltre all'adozione di misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria, sospensione delle procedure concorsuali, etc) senza, invece, proporre l'estensione delle misure previste per la c.d. "zona rossa" ai comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nonostante a quella data il CTS fosse a conoscenza del numero di casi (531) registrati sino a quel momento nella Regione Lombardia e del relativo incremento rispetto ai giorni precedenti, e nonostante avessero a disposizione tutti i dati per stabilire che in Lombardia si sarebbe raggiunto il numero di 1000 casi dopo solo 8 giorni dall'accertamento del primo caso e che quindi bisognasse tempestivamente estendere anche ad altre zone le misure di distanziamento sociale della zona rossa, così come previsto dal c.d. Piano COVID, elaborato da alcuni componenti del CTS coordinati dal prof. Stefano Merler, al quale lo stesso Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 20.2.2020, aveva deciso di attenersi nell'espletamento delle sue funzioni, e che già prospettava, in condizioni come quelle accertate dal CTS in Regione Lombardia alla data del 28.2.2020, lo scenario più catastrofico per l'impatto sul sistema sanitario e sull'occupazione delle terapie intensive;
- nel limitarsi a proporre, anche nelle successive riunioni del 29.2.2020 e dell'1.3.2020, misure meramente integrative, senza, ancora una volta, prospettare la necessità di estendere la suddetta "zona rossa" ai comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nonostante l'ulteriore incremento del contagio in Regione Lombardia registrato anche in tali date (in particolare 615 casi al 29.2.2020 e 984 casi all'1.3.2020) e comunque l'avvenuto accertamento delle condizioni che, secondo il c.d. Piano COVID, corrispondevano allo scenario più catastrofico,

cagionavano così la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-19 in Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, mediante un incremento stimato non inferiore al contagio di 4.148 persone, pari al numero dei decessi in meno che si sarebbero verificati in Provincia di Bergamo, di cui n. 55 nel comune di Alzano e n. 108 nel comune di Nembro, rispetto all'eccesso di mortalità registrato in quel periodo, ove fosse stata estesa la zona rossa a partire dal 27.2.2020.

Con l'aggravante di aver cagionato la morte di più persone.

In Bergamo e provincia dal 26.2.2020 sino al 2.3.2020 (data in cui, nel corso di un incontro col Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE, il CTS evidenziava la necessità di "misure limitazione ingresso e uscita oltre che distanziamento sociale" nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro)

D) del delitto p. e p. dagli artt. 113, 438, commi 1 e 2, 452 c.p. perché, in cooperazione colposa con gli indagati di cui al precedente capo C) e con CONTE Giuseppe (per il quale si procede separatamente in virtù della competenza funzionale del Tribunale dei Ministri ex L. Cost. 1/1989), in qualità di Presidente della Regione Lombardia,

per colpa consistita:

- nell'aver omesso di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.l. n. 6 del 23.2.2020 - disposizione ai sensi della quale, nel testo all'epoca vigente, *“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* e dunque dal Presidente della Giunta regionale - misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione e, in particolare, le misure di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto legge all'epoca vigente, incluse le misure di contenimento di cui alle lettere a) b), j) k), n) e o) della disposizione ora citata, corrispondenti all'istituzione di una 'zona rossa' nei comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nonostante avesse piena consapevolezza della circostanza che l'indicatore “r0” avesse raggiunto valore pari a 2, e che nelle zone ad alta incidenza del contagio gli ospedali erano già in grave difficoltà per il numero dei casi registrati e per il numero dei contagi tra il personale sanitario;
- nell'aver richiesto, con distinte mail del 27.2.20 e 28.2.20, al Presidente del Consiglio dei Ministri il sostanziale mantenimento delle misure di contenimento già vigenti in Regione Lombardia, non segnalando alcuna criticità relativa alla diffusione del contagio nei comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, e dunque non richiedendo ulteriori e più stringenti misure di contenimento, quali in particolare quelle di cui alle lettere a) b), j), k), n) e o) dell'art. 1, comma 2 decreto legge n. 6 del 23.2.2020, nonostante avesse piena consapevolezza della circostanza che l'indicatore “r0” avesse raggiunto valore pari a 2, e che nelle zone ad alta incidenza del contagio gli ospedali erano già in grave difficoltà per il numero dei casi registrati e per il numero dei contagi tra il personale sanitario;

cagionava così la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-19 in Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, mediante un incremento stimato non inferiore al contagio di 4148 persone, pari al numero dei decessi in meno che si sarebbero verificati in Provincia di Bergamo, di cui n. 55 nel comune di Alzano Lombardo e a n. 108 nel comune di Nembro, rispetto

all'eccesso di mortalità registrato in quel periodo, ove fosse stata estesa la zona rossa a partire dal 27.2.2020.

Con l'aggravante di aver cagionato la morte di più persone.

In Bergamo e provincia dal 26.2.2020 sino al 3.3.2020 (data in cui nel corso della riunione del CTS Regione Lombardia per il tramite dell'Assessore al Welfare esprimeva parere favorevole all'istituzione della zona rossa)

D'AMARIO CLAUDIO, MIOZZO AGOSTINO, BORRELLI GIUSEPPE, RUOCCO GIUSEPPE, MARAGLINO FRANCESCO, BRUSAFERRO SILVIO, URBANI ANDREA, LOCATELLI FRANCO, IPPOLITO GIUSEPPE, DIONISIO MAURO, CAJAZZO LUIGI, GALLERA GIULIO, FONTANA ATTILIO

- E) per il reato p. e p. dagli artt. 113, 589, commi 1 e 5, per avere, in cooperazione colposa tra loro, e con CONTE Giuseppe e SPERANZA Roberto (nei cui confronti si procede separatamente stante la competenza funzionale del Tribunale dei Ministri ai sensi della legge costituzionale 1 del 1989) nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di qualità personali di cui ai precedenti capi, e per effetto delle condotte colpose descritte, per ciascuno degli imputati, nei capi A) C) e D), cagionato per colpa la morte di:

ADAMI Loris Aristide, AGAZZI Enrico, AGOSTA Antonio, ALDEGHI Fabrizio, ARRIGONI Adriano, BALDASSINI Gabriele, BANA Loretta, BASSO RICCI Giuseppe, BELOTTI Giovanni, BIANCHI Mario Giuseppe, BLANDINO Aurora, BRESCIANI Maffeo, CASTELLI Paolo, CAVAGNA Giovanni, CAVALLI Angelina, CIANCIO Massimo, CHIODI Giuseppe, CORTINOVIS Luigi, CREMA Illa, DEHÒ Francesco, FARINA Alberto, FEDERICI Giovanni Andrea, FEDERICI Renato, FERRARA CALOGERO, FERRARI Giacomo Luigi, FIORI Renato, GABBIADINI Claudio, GIOVITA Mario, GRIGIS Giovanni, INDOVINA Giuseppina, INVERNIZZI Armando, LOCATI Vincenzo, LONGHINI Alessandro Claudio, MAGNI Battista Giovanni, MANENTI Giuseppe, MARZIALI Maria, MASCHERETTI Bruno, MASTROMONACO Antonietta, MATTONI Ida, MAZZOLA Giuseppe, MOLOGNI Maria Chiara, ONGIS Michelangelo, PALA Gian Battista, PASSARELLI Francesco Paolo, PEZZOLI Paolo, PODDA Francescangelo, POLZONI Claudio, POMA Luigi Angelo, RAFIQ Abderrahim, REBECCHI Manuel, RUSCA Annalisa, SAVOLDI Loredana, SCANDELLA Domenico Alessandro, SONZOGNI Antonio Mario, VISCARDI Giorgio, ZAMBONELLI Gianfranco, ZITO Ferdinando

In Bergamo e provincia, nella data del decesso sopra riportata per ciascuna persona offesa (dal 26.2.2020 al 5.5.2020).

F) **LOCATI FRANCESCO, COSENTINA ROBERTO ALFIO PAOLO e MARZULLI GIUSEPPE**

del delitto p. e p. dagli artt. 113, 438, commi 1 e 2, 452 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità e segnatamente:

LOCATI Francesco, in qualità di Direttore Generale della ASST di Bergamo Est;

COSENTINA Roberto Alfio Paolo, nella qualità di Direttore sanitario della ASST di Bergamo Est,

per colpa consistita:

- nel non verificare, nonostante le indicazioni contenute nelle Circolari della regione Lombardia del 23 gennaio, del 27 gennaio, del 28 gennaio e del 7 febbraio 2020, la disponibilità di DPI (guanti, mascherine FFP2 e FFP3, tute, sovrascarpe, etc.) all'interno delle strutture ospedaliere delle ASST BERGAMO Est e, in particolare, presso l'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo;
- nel non effettuare presso le strutture ospedaliere delle ASST BERGAMO Est e, in particolare, presso l'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, uno screening radiologico TAC ai pazienti ricoverati al 23 febbraio 2021, che manifestavano una insufficienza respiratoria, al fine di pervenire ad una diagnosi di Covid per almeno 25 pazienti, considerata l'impossibilità di una diagnosi microbiologica con tampone, che avrebbe consentito di attivare misure di isolamento e quarantena sia dei malati che del personale sanitario venuti a contatto con pazienti infetti;
- nel non verificare, nonostante l'indicazione contenuta nella circolare del 07/02/2020 della Regione Lombardia, la presenza di una procedura che descrivesse i percorsi all'interno delle strutture ospedaliere delle ASST BERGAMO Est ed in particolare presso l'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo e le procedure di isolamento;

MARZULLI Giuseppe, nella qualità di Dirigente Medico di Struttura Complessa della Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (Presidio n. 2 comprendente gli Ospedali di Alzano Lombardo e Gazzaniga) e Responsabile della gestione delle emergenze sanitarie,

per colpa consistita:

- nel non verificare, nonostante il Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministro della Salute del 2 ottobre 2006 preveda che per l'ambiente ospedaliero ciascuna struttura di ricovero provveda in proprio:
 - il fabbisogno dei presidi di protezione;

- le modalità di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione;
 - le dotazioni di un quantitativo adeguato di scorta per la distribuzione ai MMG/PLS;
- nel non vigilare sull'osservanza da parte degli operatori sanitari, in servizio presso l'ospedale di Alzano Lombardo, delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute, diffuse il 31/01/2020 dall'ufficio Igiene dell'ASST Bergamo Est, alle strutture dipendenti, che prevedevano, tra l'altro, di:
- utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani;
 - utilizzare una mascherina chirurgica per contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti;
 - utilizzare una mascherina FFP2 quando sono necessarie procedure che possono generare aerosol, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti”;

cagionavano così la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-19 nell'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo mediante un incremento stimato non inferiore al contagio di **35 operatori sanitari** – ADAMI Annamaria, ALBRICCI Tullio, ANDREOLETTI Angelo, ANTONINI Luigi, AZZOLA Prisca, BARBONI Carmen, BERGAMELLI Silvia, BERNARDI Silvia, BORLINI Giampiera, BOVI Paola, CARRARA Francesca, DALL'ANGELO Giovanna, DEFENDI Francesca, DI MARE Luisa, DULUC Maribel, EPIS Antonella, GHIDELLI Nicola, GOTTI Marusca, LUZZANA Giuseppina, MOLOGNI Maria Chiara, NEMBRINI Marina, PASQUALINI Enrico, PELLICOLI Alice, PEZZINI Federica, PINA Maria Enrica, PLEBANI Simona, RADICI Carla, RIGOLIN Graziano, SCHINELLI Emilia, SEVERINI Stefano, SIGNORI Marino (deceduto), SPINELLI Monia, TAMI Sergio, VALOTI Elisabetta, VENEZIA Simona e **un impiegato amministrativo LEARDI Gennaro**, anch'egli deceduto.

Con l'aggravante di aver cagionato la morte di più persone.

In Alzano Lombardo dal 23 febbraio 2020

- G) per il reato p. e p. dagli artt. 113 e 589 commi 1, 2 e 5 in relazione all'art. 18 co. 1 lett. D) e F), 37 co. 1 decreto legislativo n. 81/2008 per non avere, in cooperazione tra loro, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di qualità personali di cui al precedente capo, valutato il rischio, ragionevolmente prevedibile, e conseguentemente per non avere adottato tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di contenere la diffusione del virus all'interno dell'ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo. In particolare, non fornivano ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, non richiedevano l'osservanza da parte dei lavoratori delle circolari aziendali, non vigilavano sull'osservanza da parte degli operatori sanitari, in servizio presso il predetto ospedale, delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute, diffuse il 31/01/2020 dall'ufficio Igiene dell'ASST Bergamo Est, alle strutture dipendenti, che prevedevano, tra l'altro, di:

- utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani;
- utilizzare una mascherina chirurgica per contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti;
- utilizzare una mascherina FFP2 quando sono necessarie procedure che possono generare aerosol, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti”.

Inoltre, non assicuravano ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con specifico riferimento ai rischi connessi alle mansioni da ciascuno svolte e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione da adottarsi, con particolare riferimento alle corrette procedure di vestizione e svestizione, realizzazione dei percorsi pulito/sporco e al corretto utilizzo dei dpi.

In conseguenza di tali condotte cagionavano per colpa la morte dei dipendenti LEARDI Gennaro e SIGNORI Marino.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro e per aver cagionato la morte di più persone

In Alzano Lombardo dal 23 febbraio 2020

- H) per il reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 commi 1, 2 e 5 in relazione all'art. 18 co. 1 lett. D) e F), 37 co. 1 decreto legislativo n. 81/2008 per avere, in cooperazione tra loro, nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e di qualità personali di cui al capo F) e con le condotte descritte al superiore capo G), cagionato per colpa una lesione personale da cui derivava la malattia SARS-CoV-19 di durata superiore a gg. 40 a **34 operatori sanitari**: ADAMI Annamaria, ALBRICCI Tullio, ANDREOLETTI Angelo, ANTONINI Luigi, AZZOLA Prisca, BARBONI Carmen, BERGAMELLI Silvia, BERNARDI Silvia, BORLINI Giampiera, BOVI Paola, CARRARA Francesca, DALL'ANGELO Giovanna, DEFENDI Francesca, DI MARE Luisa, DULUC Maribiel, EPIS Antonella, GHIDELLI Nicola, GOTTI Marusca, LUZZANA Giuseppina, MOLOGNI Maria Chiara, NEMBRINI Marina, PASQUALINI Enrico, PELLICOLI Alice, PEZZINI Federica, PINA Maria Enrica, PLEBANI Simona, RADICI Carla, RIGOLIN Graziano, SCHINELLI Emilia, SEVERINI Stefano, SPINELLI Monia, TAMI Sergio, VALOTI Elisabetta e VENEZIA Simona.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro e per aver cagionato lesioni personali a più persone.

In Alzano Lombardo dal 23 febbraio 2020

I) LOCATI FRANCESCO E COSENTINA ROBERTO ALFIO PAOLO

per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 479 c.p., in relazione all'art. 476, comma 1 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, LOCATI Francesco, in qualità di Direttore Generale della ASST di Bergamo Est, COSENTINA Roberto Alfio Paolo, nella qualità di Direttore sanitario della ASST di Bergamo Est, e dunque in qualità di Pubblici ufficiali, attestavano in atti pubblici fatti non rispondenti al vero; in particolare: COSENTINA attestava, nella nota del 28.2.2020 indirizzata ad ATS Bergamo, recante protocollo “REGISTRO UFFICIALE i.0022998.28-02-2020.h.15:18”, che sin dal 23.2.2020 *“non appena avuto il sospetto e la successiva certezza della positività al tampone sono state immediatamente adottate le misure previste”* presso il Presidio ospedaliero di Alzano Lombardo, circostanza rivelatasi falsa, stante l’incompleta sanificazione del PS e dei reparti del Presidio stesso;

LOCATI dichiarava, nelle relazioni dell’8.4.2020 e del 10.4.2020, redatte su richiesta verbale e scritta del Direttore generale Welfare di Regione Lombardia, trasmesse dal medesimo a mezzo mail a CAJAZZO e GALLERA,

- che nel breve lasso di tempo in cui il Presidio è stato chiuso il 23.2.2020 *“si è provveduto alla sanificazione degli ambienti con l’adozione di tutte le misure previste dal protocollo vigente specifico per pulizia e sanificazione Covid-19”*;
- che *“dalle prime due segnalazioni”* (e dunque già dal 23.2.2020), sono stati fatti tamponi *“a tutti i pazienti con sintomatologia respiratoria e anche a tutti i pazienti ricoverati indipendentemente dalla sintomatologia [...] agli operatori sono stati fatti tamponi partendo dai contatti stretti sintomatici, poi a tutti i contatti stretti anche asintomatici e infine a tutto il personale presente”*;
- che, già dal 23.2.2020, *“il PS [di Alzano Lombardo] prevede un percorso d’accesso separato per i pazienti sospetti COVID”*;

circostanze queste tutte pure rivelatesi false.

In Seriate, il 28.2.2020, l’8.4.2020 e il 10.4.2020

GIUPPONI MASSIMO

J) per il reato p. e p. dagli artt. 479 c.p., in relazione all’art. 476, comma 1 c.p., perché, in qualità di Direttore Generale dell’ATS di Bergamo, e dunque Pubblico ufficiale, attestava in atti pubblici fatti non rispondenti al vero; in particolare, nella nota protocollata n. 47979 del 28 maggio 2020 inviata a Regione Lombardia in risposta all’interrogazione del Cons. CARRETTA, attestava falsamente che il 23.2.2020:

- *“l’andamento dei ricoveri è stato oggetto di monitoraggio da parte di questa Agenzia, che ha accertato [...] il trasferimento dei pazienti transitati dal PS di Alzano alle aree di degenza degli altri Presidi efferenti alla stessa ASST, e la successiva creazione di aree di isolamento per pazienti che accedevano al Pronto Soccorso con sintomi sospetti in attesa dell’esito del tampone nasofaringeo”*, atteso che in realtà i pazienti positivi erano rimasti stazionati nello PS dello stesso Presidio per diversi giorni;

- *“dal 23.2.2020 [...] ha immediatamente adottato le procedura di sorveglianza sanitaria nei confronti dei contatti dei pazienti transitati nell’Ospedale”*, circostanza non vera, in quanto il piano di sorveglianza è stato attivato dal 3.3.2020;
- *“la Direzione dell’ATS di Bergamo è stata informata degli eventi occorsi nel presidio nel corso di una riunione indetta dal Prefetto di Bergamo nelle serata della domenica 23/02/2020”*, mentre, in realtà, ne era a conoscenza sin dalla mattina della stessa giornata.

In Bergamo il 28 maggio 2020

K) per il reato previsto e punito dall’art. 328 c.p. perché, in qualità di direttore generale di ATS Bergamo, e quindi di pubblico ufficiale, al quale compete, anche in applicazione del “Documento per la gestione delle emergenze sanitarie: Piano Locale pandemia influenzale” (c.d. Piano pandemico locale), adottato con delibera del direttore generale di ATS del n. 711 del 2007, la “direzione strategica e di indirizzo delle attività aziendali di ATS Bergamo per la gestione delle emergenze sanitarie”, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio o comunque rimaneva inerte senza assumere tempestivamente atti del suo ufficio che, per ragioni di sanità pubblica, dovevano essere adottati senza ritardo.

In particolare:

1) in violazione di quanto previsto:

- dall’art. 6 della Legge Regionale n. 33/09, disposizione ai sensi della quale *“le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione [...] tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS [...] svolgono attività riguardanti: a) la raccolta e la valutazione di dati sanitari della popolazione, la diffusione della relativa conoscenza e l’effettuazione di indagini epidemiologiche; b) la prevenzione, la comunicazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la promozione alla salute e il controllo delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione sessuale [...]”*;
- dal c.d. Piano pandemico locale sopra richiamato, che al paragrafo 2 parte speciale attribuisce ad ATS l’attuazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo secondo le modalità previste dal Piano Pandemico regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 2 ottobre 2006 – n. VIII/216;
- dalla Circolare del Ministero della Salute n. 2993 del 31.1.2020, comunicata ad ATS con nota Protocollo G1.2020.0005384 del 07/02/2020 della Direzione generale welfare – Prevenzione di Regione Lombardia, che prescriveva, nell’ipotesi di individuazione di pazienti affetti da infezione 2019 n-COV l’adozione di misure precauzionali per coloro che erano entrati a contatto stretto e protratto con il paziente, nonché di sottoporre i pazienti a “sorveglianza attiva” (contatto quotidiano da parte delle strutture sanitarie pubbliche – due volte al giorno – per conoscere lo stato di salute; mantenimento dello stato di

isolamento), che esita in ricovero (in caso di malattia) ovvero in cessazione della sorveglianza”;

ometteva di porre in essere i necessari atti amministrativi e le conseguenti azioni organizzative per dotare ATS Bergamo di un adeguato piano di sorveglianza attiva, che assicurasse quanto disposto dalla richiamata Circolare del Ministero della Salute n. 2993 del 31.1.2020, piano che andava adottato in tempo reale per ragioni di sanità pubblica, e che invece divenne operativo solo successivamente al 2 marzo 2020, ovvero in corrispondenza di un livello di diffusione della pandemia nella provincia di Bergamo ormai avanzato;

2) in violazione di quanto previsto da:

- nota G1.2020.0002677 del 23.1.2020 della Direzione generale welfare di Regione Lombardia, che al par. 5 prevedeva obblighi informativi e di coordinamento da parte di ATS nei confronti di medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, disponendo in particolare che “le ATS predispongono informativa dedicata ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nella quale sono indicate le seguenti informazioni: “obbligo e modalità di segnalazione con particolare attenzione alla definizione di caso” nonché “indicazioni su dove orientare eventuali casi sospetti”;
 - nota Protocollo G1.2020.0003279 del 28/01/2020 della Direzione generale welfare di Regione Lombardia, che al par. 5 prevedeva obblighi informativi e di coordinamento da parte di ATS nei confronti dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenza, con particolare riferimento alle specifiche indicazioni da fornire, da parte di ATS, nel caso in cui i professionisti sanitari ora citati fossero contattati da un paziente con sintomi respiratori;
- ometteva di predisporre tempestivamente le indicate indispensabili informative comportamentali ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale.

In Bergamo, dal 23.1.2020 sino al 2.3.2020

- Ritenuto che dalle notizie di reato comunicate a questo Ufficio e dall’attività di indagine compiuta emergono elementi che, allo stato, escludono di dare corso a richiesta di archiviazione;

COMUNICA

che sono concluse le indagini preliminari e pertanto

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;

- che l'indagato – qualora non vi abbia già provveduto - ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e in mancanza l'assistenza verrà prestata dal difensore nominato di ufficio;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha la facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui, in particolare:
 - di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni;
 - ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero;
 - a conferire con il difensore se detenuto;
 - di ricevere avvisi e notificazioni;
 - di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
 - di presentare istanza di patteggiamento;
 - di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero;
 - di presentare istanza di oblazione o di messa alla prova nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - di avere notizie sulla iscrizione a suo carico;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge e in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:
 - *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68.*
 - *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante, in tal caso, i diritti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
 - *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
 - *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

COMUNICA

Per la consultazione del fascicolo è possibile fare accesso agli atti in **PRESENZA** oppure **DA REMOTO**.

In presenza, presso la Segreteria del Procuratore Aggiunto, senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, Piano primo - stanza 105.

Da remoto, i difensori possono accedere al fascicolo digitale dei **Procedimenti per i quali sono in possesso del Decreto di Ammissione a Gratuito Patrocinio**.

Negli altri casi l'accesso avviene con invio di richiesta di copia all'indirizzo di posta elettronica: 415bis.procura.bergamo@giustizia.it.

Una volta ricevuta la quantificazione dei diritti di segreteria ed effettuato il pagamento dei diritti di copia attraverso i servizi telematici su *pst giustizia* oppure *PagoPa*, l'ufficio 415 bis c.p.p. provvederà a trasmettere copia degli atti al difensore richiedente al suo indirizzo di posta elettronica;

Per la consultazione e copia di **supporti esterni non digitalizzati a TIAP** è possibile richiedere appuntamento **tramite mail** a marcello.barlaba@giustizia.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Procura.

La nomina a difensore di fiducia, anche qualora intervenuta successivamente alla notifica del presente avviso, dovrà essere sempre trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il Portale del Processo Penale Telematico prima della richiesta di accesso al fascicolo, così da agevolare le verifiche dell'autorizzazione alla consultazione e rilascio copia.

COMUNICA

che la persona sottoposta alle indagini ha facoltà, tramite il suo avvocato, esclusivamente mediante deposito dal Portale del processo penale telematico (PDP) ex art. 24 co. 1 D.L. 137/2020, entro il termine di 20 giorni dalla notifica, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio e, ove ne ricorrano i presupposti, di chiedere di essere ammesso alla prova ex art. 168 bis c.p. con i tempi e le modalità indicate negli artt. 464 bis e ss. c.p.p. con estinzione del reato in caso di esito positivo (ad eccezione delle eventuali istanze e/o memorie presentate personalmente dall'indagato presso l'Ufficio Ricezione Atti).

AVVISA L'INDAGATO (E LA PERSONA OFFESA nei casi di cui all'art. 572 c.p. e 612 bis c.p.) CHE HANNO FACOLTA' DI ACCEDERE AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

INVITA

la persona sottoposta ad indagini, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna.

Con l'avvertenza che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di

dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio.

Avvisa la persona sottoposta alle indagini che le notifiche successive diverse da quelle sopra indicate saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avvisa l'indagato che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa fare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

DISPONE

Aggiornarsi, a cura della segreteria, l'iscrizione come da contestazioni mosse nel presente provvedimento

DISPONE

la notifica della presente comunicazione:

- alla persona sottoposta alle indagini a mezzo:
 - o Segreteria presso il domicilio eletto
 - o Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza Nucleo PEF di Bergamo, con facoltà di sub delega, con consegna a mani del diretto interessato anche se ha già eletto o dichiarato domicilio
- al difensore a cura della segreteria a mezzo PEC *ex art 148 co 2 bis cpp*

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per l'aggiornamento a .

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168 comma 3° D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 (T.U. delle Spese di Giustizia)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Bergamo, 20 febbraio 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Maria Cristina Rota) - Agg.)

(Emma Vittorio) - Sost. Proc.)

(Guido Schimina) - Sost. Proc.)

(Paolo Mandurino) - Sost. Proc.)

(Silvia Marchina) - Sost. Proc.)